

ALLEGATO A
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 23/12/2009

COMUNE DI BRACCIANO
(Provincia di Roma)

Capitolato d'Oneri

Costituisce oggetto del presente Capitolato il servizio di individuazione delle fasce di evasione ICI e TARSU presso il Comune di Bracciano per l'I.C.I. per gli anni d'imposta ancora accertabili e per la TARSU per le annualità ancora accertabili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, da svolgersi con strumentazione informatica, software compresi, di proprietà del Comune di Bracciano presso la sede messa a disposizione dal Comune di Bracciano, e da effettuarsi in conformità delle disposizioni in materia, secondo quanto meglio specificato agli articoli successivi.

Nel presente Capitolato d'Oneri la parola "Concessionario" si riferisce alla Ditta aggiudicataria, mentre la parola "Ente" si riferisce al Comune di Bracciano.

Art. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di individuazione delle fasce di evasione ICI e TARSU per le annualità ancora accertabili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da affidarsi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e di riscossione, anche coattiva, delle somme pagate a seguito dell'attività accertativa oggetto della presente gara.

Art. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Per concessione si intende l'insieme delle prestazioni di cui all'art. 1.

La concessione è regolata dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri nonché dalle disposizioni legislative vigenti ed applicabili alle prestazioni ricomprese nella concessione stessa.

Le modalità di svolgimento della concessione sono stabilite nel presente Capitolato d'Oneri.

Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e il concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, incluso l'operato del proprio personale, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune di Bracciano. Il personale utilizzato nel servizio è alle complete dipendenze della ditta alla quale è fatto carico dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza. Con il predetto personale, impiegato dalla ditta, il Comune non instaura nessun rapporto di dipendenza.

Il concessionario, utilizzando i sistemi informatici in dotazione al Comune di Bracciano, dovrà garantire la implementazione della banca dati esistente, garantendone la completezza, ed il rispetto delle previsioni contenute nei Regolamenti comunali che disciplinano la gestione di ICI e TARSU, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.

Il concessionario deve adeguare il suo comportamento al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nella legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, nel D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa e nelle loro successive modificazioni. In particolare deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che il concessionario deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, non esplicitamente richiamata, ma comunque applicabile all'attività espletata.

a) Attività di accertamento I.C.I. e T.A.R.S.U.

Accertamento I.C.I.

Il concessionario dovrà costituire una banca dati I.C.I. aggiornata ed allineata con:

- o il Nuovo Catasto Edilizio Urbano per ciascun anno di imposta che risulta, al termine della concessione, non prescritto ai fini dell'attività di accertamento;
- o il Catasto Terreni per ciascun anno di imposta che risulta, al termine della concessione, non prescritto ai fini dell'attività di accertamento;
- o la toponomastica e i dati anagrafici dei residenti contenuti nel Data Base dell'Anagrafe;
- o la toponomastica e i dati anagrafici dei non residenti consultabili in SIATEL, ovvero con l'archivio dei versamenti se più aggiornato e corretto.

Tale banca dati dovrà risultare corretta e priva di incongruenze tra risultanze catastali, dichiarazioni/comunicazioni e versamenti, e completa con il conteggio dell'imposta dovuta più eventuali sanzioni ed interessi per ciascun soggetto passivo.

Il servizio di accertamento del tributo I.C.I. dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- verifica ed inserimento nella banca dati delle denunce I.C.I.;
- verifica ed inserimento nella banca dati dei versamenti spontanei;
- bonifica delle omonimie anagrafiche, sia come generalità che come codice fiscale;
- verifica del versato in base al dichiarato;
- accertamento in rettifica nei confronti di tutte le unità immobiliari per le quali sia stata rilevata una difformità tra il dichiarato ai fini I.C.I., l'archivio dell'Agenzia del Territorio e la costituenda banca dati delle unità immobiliari;
- verifica unità immobiliari presenti in Catasto non dichiarate ai fini I.C.I.;
- verifica aree fabbricabili ai fini I.C.I.;
- predisposizione avvisi di accertamento;

- stampa elenchi ed avvisi di accertamento;
- predisposizione atti alla notifica (raccomandata A.R./notifica messi comunali);
- incasso degli importi accertati;
- attività di sportello al pubblico atte alla rettifica e/o annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento non corretti;
- predisposizione di tutti gli atti successivi propedeutici alla riscossione coattiva;
- riscontro ed inserimento nella banca dati dei pagamenti I.C.I. per violazioni

Il concessionario dovrà inoltre predisporre:

- sollecito/i di pagamento da inviare ai contribuenti oggetto di accertamento che non abbiano provveduto al pagamento, entro i termini, delle somme indicate nel provvedimento e che non abbiano proposto ricorso davanti il giudice tributario. I termini per l'invio del sollecito saranno concordati, volta per volta, con il funzionario responsabile del tributo;
- minuta di lista coattiva contenente l'elencazione dei contribuenti inadempienti anche al sollecito di pagamento e tutte le altre informazioni necessarie (anno di imposta; somme dovute per imposta, sanzioni, interessi; estremi dell'atto di notifica; ecc.), da presentare all'Ente per la validazione, prima di procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero ingiunzione fiscale..

Per le aree edificabili, il Concessionario predisporrà una tabella contenente una banca dati numerica e una cartografia in ambiente AUTOCAD in dotazione presso l'Ufficio Tributi e Patrimonio di tutte le aree edificabili prendendo come base di riferimento la particella catastale, specificando se le aree sono soggette o meno a piano particolareggiato e di lottizzazione convenzionata. L'Ente fornirà le mappe catastali in formato bxf e il PRG in formato elettronico.

Il concessionario dovrà altresì individuare quelle posizioni immobiliari le quali, per effetto di variazioni strutturali e comunque in sintonia con quanto a tal fine precisato dall'Agenzia del Territorio con specifiche circolari/risoluzioni, abbiano classamenti catastali non più rispondenti alla situazione attuale, il tutto finalizzato a dare attuazione all'art. 1, comma 336 (revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie) e comma 337, della Legge n. 311/2004, anche sulla base delle previsioni regolamentari di Definizione Agevolata. Il concessionario dovrà quindi inserire nel data base tutte le posizioni verificate e conseguentemente aggiornarle.

L'attività di accertamento dovrà riguardare anche gli immobili rientranti nel gruppo "B", risultanti attivi in Catasto nelle annualità ancora accertabili, anche se già denunciati, ai fini ICI. L'attività di controllo dovrà essere finalizzata in particolare alla verifica del diritto all'esenzione, oltre che al controllo dell'applicazione dell'aumento del moltiplicatore della rendita da 100 a 140, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 45, del D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 286/2006

L'Ente mette a disposizione del concessionario tutti i dati relativi alle dichiarazioni/comunicazioni I.C.I., ai versamenti, agli eventuali accertamenti già notificati, ai pagamenti degli accertamenti.

L'Ente assicura al concessionario la banca dati catastale sia storica che aggiornata e l'interfacciamento o fornitura dei dati dell'Anagrafe Comunale e l'accesso a tutte le altre banche dati necessarie ai fini dell'attività accertativa (SIATEL, ecc.)

Accertamento T.A.R.S.U.

Il concessionario dovrà implementare la banca dati TARSU aggiornandola ed allineandola con:

- il Nuovo Catasto Edilizio Urbano per ciascun anno di tassazione che risulta, al termine della concessione, non prescritto ai fini dell'attività di accertamento;
- la toponomastica e i dati anagrafici dei residenti contenuti nel Data Base dell'Anagrafe;
- la toponomastica e i dati anagrafici dei non residenti consultabili in SIATEL.

Il sopralluogo presso le unità immobiliari verrà effettuato solo se dai dati consultabili sull'archivio cartaceo e/o informatico non sia possibile definire la situazione.

Tale banca dati dovrà risultare corretta e priva di incongruenze tra risultanze catastali, denunce iniziali e di variazione e completa con il conteggio della tassa dovuta più eventuali sanzioni ed interessi per ciascun soggetto passivo.

Il servizio di accertamento del tributo TARSU dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- analisi delle posizioni attive i ruoli ordinari e straordinari emessi dal comune per tutti gli anni soggetti a verifica;
- bonifica delle omonimie anagrafiche, sia come generalità che come codice fiscale;
- accertamento in rettifica nei confronti di tutte le unità immobiliari per le quali sia stata rilevata una difformità tra il dichiarato ai fini TARSU, l'archivio del catasto e la costituenda banca dati delle unità immobiliari;
- verifica unità immobiliari presenti in catasto non dichiarate ai fini TARSU;
- eventuale stampa lettera di convocazione per richiesta chiarimenti dei contribuenti con situazioni non congruenti;
- predisposizione avvisi di accertamento;
- stampa elenchi ed avvisi di accertamento;
- predisposizione atti alla notifica (raccomandata A.R./notifica messi comunali);
- incasso degli importi accertati;
- attività di sportello al pubblico atte alla rettifica e/o annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento non corretti;
- predisposizione di tutti gli atti successivi propedeutici alla riscossione coattiva.

Il concessionario dovrà inoltre predisporre:

- sollecito/i di pagamento da inviare ai contribuenti oggetto di accertamento che non abbiano provveduto al pagamento, entro i termini, delle somme indicate nel provvedimento e che non abbiano proposto ricorso davanti il giudice tributario. I termini per l'invio del sollecito saranno concordati, volta per volta, con il funzionario responsabile del tributo;
- minuta di lista coattiva contenente l'elencazione dei contribuenti inadempienti anche al sollecito di pagamento e tutte le altre informazioni necessarie (anno di imposta; somme dovute per imposta, sanzioni, interessi; estremi dell'atto di notifica; ecc.), da presentare all'Ente per la validazione, prima di procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero ingiunzione fiscale.

L'Ente mette a disposizione del concessionario tutti i dati relativi alle denunce TARSU, agli eventuali accertamenti già notificati, ed i relativi pagamenti.

L'Ente assicura al concessionario la banca dati catastale sia storica che aggiornata e l'interfacciamento o fornitura dei dati dell'Anagrafe Comunale.

L'Ente assicura al concessionario la banca dati catastale sia storica che aggiornata e l'interfacciamento o fornitura dei dati dell'Anagrafe Comunale e l'accesso a tutte le altre banche dati necessarie ai fini dell'attività accertativa (SIATEL, ecc.).

Ai fini dell'attività accertativa il concessionario dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento".

In ogni caso tutte le spese e gli oneri relativi all'invio di tutti gli atti connessi all'attività regolamentata col presente Capitolato sono ad esclusivo carico del Concessionario.

b) Attività di riscossione

Il concessionario, in relazione ai versamenti effettuati dai contribuenti a seguito dell'attività accertativa, dovrà prendere in carico ogni singolo pagamento eseguito mediante bollettino di C.C.P. e verificare il medesimo sulla base dei supporti cartacei, informatici o ottici forniti dall'Ente Poste.

Tale riscontro dovrà essere finalizzato a verificare che i dati contabili siano conformi ai versamenti effettuati dai contribuenti agli effetti sia dell'esatta individuazione del soggetto versante che della esatta determinazione delle somme introitate.

Il Comune di Bracciano potrà consentire, a suo insindacabile giudizio, l'effettuazione dei pagamenti anche in forma diversa dal C.C.P., ovvero sia mediante l'utilizzo di sportelli bancari o attraverso il sistema di versamento tramite Internet: in tal caso dovranno essere acquisiti i dati contabili, anagrafici e di riferimento di ogni singolo pagamento. Tali versamenti dovranno essere contabilizzati e rendicontati in analogia a quanto previsto per i pagamenti a mezzo C.C.P..

Le riscossioni conseguite in via coattiva dovranno essere contabilizzate separatamente rispetto a quelle eseguite in forma non coattiva ed ogni singolo versamento dovrà essere esattamente imputato al soggetto versante.

Comunicazione morosità e notifica ingiunzione fiscale e/o cartella di pagamento e riscossione coattiva

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento indicato nei solleciti di pagamento ICI e TARSU, il concessionario dovrà inviare al Comune l'elenco dei contribuenti inadempienti. L'ufficio comunale competente, a sua volta, validerà l'elenco ricevuto ed autorizzerà il concessionario alla notifica del titolo esecutivo (ruolo coattivo ovvero ingiunzione fiscale) finalizzato sia alla costituzione in mora del contribuente che all'intimazione di pagamento.

Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi (ruolo coattivo ovvero ingiunzione fiscale) il concessionario dovrà procedere alla riscossione coattiva con espropriazione forzata, senza ulteriore avviso, ai sensi del Titolo II° del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 1 della Legge n. 265 del 22/11/2002, di conversione del D.L. n. 209 del 24/9/2002.

Riversamento degli incassi

Il concessionario, una volta acquisiti e contabilizzati i dati relativi alle somme versate dai contribuenti, dovrà provvedere al riversamento di tali pagamenti, in favore del Comune di Bracciano, entro dieci giorni dalla riscossione.

Il concessionario, in sede di riversamento, potrà trattenere direttamente i propri compensi di riscossione in esenzione di IVA.(art. 10 co. 5 DPR n° 633/1972).

Il concessionario, infine, dovrà trasmettere al Comune di Bracciano, entro il medesimo termine di dieci giorni idonea rendicontazione in cui siano indicati: dati identificativi del debitore, anno di competenza, importo riscosso, interessi o indennità di mora, compenso spettante al concessionario e importo netto riversato al Comune.

Provvedimenti e dichiarazioni di inesigibilità

La ditta aggiudicataria dovrà informare l'Ufficio comunale di competenza dell'impossibilità (motivata e documentata) a procedere alla riscossione della quota dovuta dal contribuente nei termini previsti dalla normativa vigente ed il Comune potrà procedere, entro novanta giorni, alle eventuali contestazioni delle quote dichiarate inesigibili. Decorso tale termine la ditta aggiudicataria procederà al discarico delle quote inesigibili e maturerà il diritto al rimborso da parte del Comune delle spese tabellari sostenute per la riscossione coattiva delle medesime quote.

c) Attività di front office.

Il concessionario dovrà provvedere all'attività di sportello finalizzata all'acquisizione di informazioni necessarie alla bonifica dei dati, ovvero alla gestione degli accertamenti, per un orario minimo settimanale pari a 10 ore durante lo stesso orario di apertura al pubblico dell'ufficio tributi.

Tutta l'attività del concessionario sarà svolta da un minimo di 3 unità lavorative a tempo pieno presso i locali messi a disposizione dal Comune di Bracciano presso l'Ufficio Tributi.

Il personale del concessionario dovrà attenersi ad un comportamento decoroso e rispettoso dei contribuenti.

Il personale addetto all'attività di front office agisce sotto la diretta responsabilità del concessionario.

L'Ente ha facoltà di chiederne la sostituzione in qualsiasi momento previa contestazione scritta degli addebiti imputati all'addetto.

Le attività di accertamento dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti ed in particolare dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

L'Ente trasmetterà al concessionario il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo il quale sottoscriverà tutti gli atti impositivi, eventualmente anche con la firma a stampa.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà istituire, a propria cura e spese (canoni telefonici inclusi), un servizio di assistenza telefonica ed un'apposita casella di posta elettronica, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie all'utenza (orari di apertura/chiusura sportelli, ecc.).

d) Disposizioni comuni.

Prima di procedere alla stampa degli atti di accertamento, il concessionario sottoporrà all'ufficio tributi del comune appositi elenchi contenenti tutti i dati dei contribuenti per i quali è risultata evasione. Il concessionario è tenuto, attraverso uno o più funzionari alle proprie dipendenze, a relazionare all'ufficio tributi comunale sui singoli atti di accertamento ogni qualvolta venga richiesto.

Entro 30 giorni dalla ricezione dei suddetti elenchi, l'ufficio tributi completa le verifiche e autorizza la stampa degli atti, salvo il riscontro di eventuali situazioni dubbie o incerte. Decorso il predetto termine di 30 giorni, gli atti si intendono autorizzati ed il concessionario procede alla stampa degli atti di accertamento.

Gli atti di accertamento, oltre che con le modalità previste dall'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, potranno essere notificati anche attraverso i messi comunali.

Per ogni posizione che può dar luogo a recupero dell'imposta/tassa, dovrà essere prodotto l'atto di accertamento in duplice copia delle quali una da notificare al contribuente, ed una per l'Ente.

Gli eventuali rimborsi che si rendono possibili a seguito della implementazione della banca dati verranno predisposti ed eseguiti dal concessionario che, successivamente, provvederà a richiedere all'Ente la restituzione delle somme riversate a suo favore e non dovute.

Resta pertanto esclusa la gestione dei rimborsi a seguito di istanze dei contribuenti, il cui procedimento rimane di esclusiva competenza dell'ufficio tributi.

Al contribuente dovrà essere garantita la facoltà di ravvedersi nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Tutte le attività del servizio di cui al presente appalto dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative che regolano l'applicazione dei tributi in questione, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni, per quanto concerne l'ICI, ed al D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, in materia di tassa rifiuti, tenendo presenti, altresì, tutte le note interpretative riguardo all'applicazione delle singole norme, diramate dall'Agenzia delle Entrate (già Ministero delle Finanze) nel corso degli anni (circolari, risoluzioni ministeriali, ecc.), oltre, ovviamente, ai Regolamenti del Comune di Bracciano in materia tributaria.

In riferimento all'applicazione del sistema sanzionatorio tributario di cui ai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni, il concessionario dovrà uniformarsi alle decisioni assunte in questo ambito dall'Amministrazione appaltante.

e) Sistema informatico e strumentazione utilizzata.

Le attività connesse all'emissione dei provvedimenti di natura tributaria dovranno comunque essere svolte mediante l'utilizzo del software applicativo di gestione del tributo in uso presso l'Amministrazione comunale, con le modalità e le cautele di seguito indicate, mentre tutta la ulteriore attrezzatura necessaria (fotocopiatrice, stampante, carta ecc.) dovrà essere fornita dal Concessionario.

L'Amministrazione consentirà l'accesso alle banche dati tributarie e le licenze d'uso di tale software esclusivamente per le postazioni informatiche (minimo tre) necessarie alla gestione del servizio oggetto del presente appalto.

Sarà messo a disposizione della società appaltatrice – a supporto delle attività oggetto dell'appalto – il sistema informatico attualmente utilizzato dall'Amministrazione.

L'utilizzo del sistema informatico, attualmente in uso negli Uffici Tributari, garantisce alla Civica Amministrazione la gestione unitaria, l'aggiornamento, nonché l'arricchimento con i dati del recupero evasione della banca dati tributaria comunale.

L'utilizzo delle banche dati dovrà avvenire nella piena osservanza delle disposizioni di legge che regolano la privacy. Il concessionario risponderà personalmente degli abusi posti in essere dal personale addetto alle attività di recupero evasione.

Viene assicurato l'accesso alle banche dati catastale SISTER, SIATEL e alle informazioni contenute nel "Portale dei Comuni".

Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata massima della concessione è stabilita in anni QUATTRO con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero del verbale inizio lavori.

Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

La concessione potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo, o superiore, qualora l'Ente ne accerti la convenienza economico – finanziaria, compatibilmente con le norme di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 4) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni relative alla concessione, saranno remunerate attraverso l'aggio a favore del concessionario risultante dalla procedura di gara il cui importo a base d'asta è fissato nella percentuale unica del 20% del riscosso (imposta, interessi e sanzioni) per l'attività di individuazione delle fasce di evasione inerente i tributi ICI e TARSU.

In esecuzione del D.Lgs. n° 112/1999 (art. 17 co. 6 lett. a) e b) al Concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base della tabella approvata con Decreto del Ministero delle Finanze con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 co. 1 del D.Lgs. n° 112/1999,
- b) del debitore negli altri casi.

Per gli importi da applicare, si rinvia alla Tabella spese approvata con D.M. del 21/11/2000, pubblicata in G.U. n° 30 del 06/02/2001.

Art. 5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – INIZIO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario deve iniziare l'esecuzione della concessione entro 10 giorni dalla formale consegna dei dati e degli archivi da parte dell'Ente, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario, oltre ad obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri, accetta le seguenti condizioni:

- le decisioni in merito all'interpretazione delle norme vigenti rimane di esclusiva competenza dell'Ente e il Concessionario è obbligato ad eseguirle, senza che qualsiasi decisione assunta dall'Ente, sia in termini generali che su atti specifici, possa dar luogo a qualsivoglia richiesta di risarcimento, da parte dell'aggiudicatario, in termini di lucro cessante e/o danno emergente con riferimento a mancati introiti derivanti da decisioni assunte, atti e/o comportamenti adottati o non adottati dall'Ente e/o dai suoi dipendenti. Il Concessionario non assume responsabilità alcuna per danno erariale conseguente alle decisioni assunte dall'Ente;
- la trasmissione degli elenchi per la verifica da parte dell'ufficio tributi in prossimità del termine di prescrizione deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31.12 dell'anno di riferimento, al fine di consentire all'Ente di svolgere i necessari controlli e di approvare i relativi atti. Qualora, per qualsiasi motivo, gli elenchi, seppur trasmessi con congruo anticipo, non vengano approvati tempestivamente, ovvero non vi siano i tempi per rispettare la procedura di verifica e controllo prevista, al fine di evitare prescrizioni, il concessionario procede senza indugio alla stampa e alla spedizione entro i termini di prescrizione.

Il Concessionario dovrà altresì nominare un responsabile tecnico del progetto che sarà l'unico referente per le comunicazioni che l'Ente intenderà inoltrare al Concessionario stesso, ed indicarne i recapiti fax ed e-mail.

Il concessionario, durante il periodo di vigenza del contratto, dovrà altresì predisporre tutte le certificazioni richieste da norme statali, ad eccezione di quella prevista dall'art. 64 della Legge 388/2000, disciplinata dal D.M. 197/2002. In particolare dovrà predisporre la certificazione da rendere ai sensi dell'art. 77 bis, comma 32, del D.L. 112/2008, così come introdotto dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008.

Tutte le certificazioni dovranno essere presentate all'Ente per la verifica entro 30 giorni dalla scadenza fissata per l'invio.

Art. 6) AUMENTI – DIMINUZIONI – VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE

Nel corso della concessione non saranno ammesse variazioni, modifiche o integrazioni alle modalità operative indicate nel presente Capitolato d'Oneri.

L'Ente può autorizzare, a suo insindacabile giudizio, esclusivamente integrazioni aggiuntive e migliorative nelle condizioni contrattuali purché senza spesa alcuna per l'Ente medesimo.

Sono ammesse, previo accordo tra le parti, tutte le variazioni, modifiche o integrazioni imposte da eventuali disposizioni legislative o regolamentari sopravvenute.

Resta applicabile quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, le prestazioni oggetto della presente concessione siano destinate a mutare la loro consistenza, le parti procedono a rinegoziare il contratto per mantenere inalterato il sinallagma contrattuale ed hanno, in ogni caso, la facoltà di recedere in pieno diritto dalla concessione stessa.

Art. 7) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, sarà richiesta al Concessionario, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per un importo calcolato ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 sull'ammontare presunto dell'aggio concessorio come indicato nel quadro economico al netto del ribasso offerto e con i contenuti definiti dal comma 2 del medesimo art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8) ONERI A CARICO

Tutti gli oneri e le spese inerenti il contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese relative alle ingiunzioni di pagamento e le spese di notifica inerenti l'attività accertativa di cui al presente capitolato.

Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento al Comune di Bracciano di € 500,00 mensili a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali comunali, per il riscaldamento, e l'utilizzo della rete elettrica comunale.

Art. 9) EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente Capitolato d'Oneri non si intende obbligatorio per l'Ente finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e degli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per i 180 giorni successivi dal termine fissato per la ricezione delle offerte.

Art. 10) RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Concessionario deve rendicontare, entro il 20° giorno successivo a ciascun mese solare:

- i pagamenti effettuati dai contribuenti oggetto di accertamento/ruolo coattivo/ingiunzione fiscale;
- gli atti di accertamento notificati, con i dati riguardanti gli stessi;
- le istanze di annullamento pervenute;
- gli atti di accertamento annullati.

Le informazioni di cui ai punti precedenti potranno essere trasmesse anche in forma riepilogativa su tabulati Excel purché l'Ente sia messo nelle condizioni di verificare l'attività anche per l'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 20 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 11) SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Non è ammesso il subappalto di parte del servizio nei limiti e alle condizioni espressamente previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

È assolutamente vietata la cessione del contratto pena la revoca della concessione.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Art. 12) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga al pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003. In particolare il Concessionario certifica che ai dati trattati sono applicate tutte le misure di sicurezza di cui all'allegato B del citato T.U. che risultano dettagliate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali.

L'Ente, in qualità di titolare dei dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del succitato D.Lgs. 196/2003, contestualmente alla stipula della concessione, nomina a tutti gli effetti legali il Concessionario quale soggetto "Responsabile nell'attività di trattamento dei dati personali" relativamente alle operazioni ed i trattamenti necessari allo svolgimento della concessione affidata.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione il Concessionario rende all'Ente la piena ed espressa accettazione della nomina di cui sopra, configurandosi la stessa come condizione imprescindibile per l'affidamento della presente concessione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed altri obblighi assunti.

Il Concessionario non potrà conservare copie di dati e programmi dell'Amministrazione Comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Art. 13) REQUISITI E OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale che il Concessionario impiegherà come specificato nel progetto tecnico offerto dovrà essere formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico e compatibile quantitativamente a garantire la gestione della concessione con le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri.

Il personale del Concessionario agirà sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 14) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Le prestazioni oggetto della concessione saranno effettuate dal Concessionario con organizzazione e rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale in regola con la normativa vigente in materia. Il corrispettivo della concessione consiste unicamente nel compenso stabilito per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il Concessionario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/collaboratori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone e/o cose, sia dell'Ente che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente da ogni responsabilità ed onere.

Art. 15) LUOGO DI ESECUZIONE

Per le attività connesse all'espletamento del servizio l'Ente riserverà al Concessionario minimo 3 postazioni con le caratteristiche di cui all'art. 18, presso l'Ufficio Tributi e Patrimonio del Comune di Bracciano in Via Principe di Napoli 49.

Art. 16) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il servizio tributi è incaricato della sorveglianza su tutte le attività della concessione, senza che ciò faccia venir meno le responsabilità del Concessionario sulla esecuzione della concessione.

L'Ente, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato d'Oneri, si impegna a:

- rendere edotto il Concessionario, con atto scritto, all'inizio della concessione e durante tutto il tempo del suo svolgimento, dell'interpretazione normativa che deve essere adottata nel corso dell'attività, qualora richiesto dal Concessionario o ritenuto necessario dall'Ente;
- mettere a disposizione del Concessionario ogni e qualsiasi dato reperibile presso gli uffici comunali, necessario anche solo utile all'attività dello stesso;
- attivarsi, presso le altre Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, per facilitare l'acquisizione di dati ed informazioni utili all'attività di cui è oggetto il presente Capitolato d'Oneri;
- nominare un proprio responsabile con il compito di essere punto di riferimento per l'esecutore del servizio;
- a consegnare al concessionario copia di tutti i pagamenti pervenuti da parte dei contribuenti a seguito delle attività dallo stesso svolte.

Art. 17) VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri.

Con cadenza trimestrale il Concessionario dovrà disporre idonea relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, gli obiettivi raggiunti.

Art. 18) VERIFICA DEL SERVIZIO

L'Ente, con cadenza quadrimestrale verifica la correttezza dell'attività svolta, l'aggiornamento della banca dati, lo stato delle riscossioni, in contraddittorio con il concessionario.

Per l'attività di cui sopra dovranno essere prodotte anche adeguate stampe a corredo delle estrazioni informatiche.

Art. 19) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, al Concessionario potranno essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, dopo l'esperimento del procedimento di contestazione.

Si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- a. mancata elaborazione di atti impositivi (ICI, TARSU, ecc.) nei termini stabiliti dalla vigente normativa;
- b. violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili.

L'importo delle penali, variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 50.000,00 è fissato con provvedimento del dirigente competente in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (al netto dei tabacchi).

Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare al concessionario supera il limite del 50% del valore del contratto, si procede alla risoluzione del contratto.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione di cui al terzultimo comma del presente articolo. Qualora il concessionario non provveda al pagamento, l'Ente provvederà all'incameramento della cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

L'Ente potrà procedere con la risoluzione del contratto, con conseguente revoca della concessione, nei seguenti casi:

- mancato inizio del servizio nei tempi contrattualmente stabiliti o nel minor termine richiesto dall'Amministrazione;
- venir meno della cauzione definitiva, ovvero mancato reintegro in caso di parziale acquisizione da parte dell'Ente;
- mancata presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 7 e/o mancato rispetto degli ulteriori obblighi previsti in termini di integrazione della polizza;
- ingiustificata sospensione o abbandono del servizio oggetto della concessione, anche per una sola volta, ovvero per un periodo limitato.

L'Ente procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora il Concessionario ponga in essere accertate e gravi inadempienze riguardo agli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato d'Oneri, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale.

La revoca della concessione è dichiarata dall'Ente con provvedimento notificato al Concessionario.

La risoluzione contrattuale comporta, oltre al maggior danno, l'automatica escussione da parte dell'Ente della cauzione definitiva di cui all'art. 8 e l'escussione della polizza di cui al successivo art. 22 a garanzia delle somme trattenute a titolo di acconto.

Il procedimento di contestazione, sia per l'applicazione delle penali che per la revoca/risoluzione della concessione, viene iniziato dall'Ente entro 30 giorni dal momento in cui vengono verificate le irregolarità mediante invio tramite raccomandata a.r. di apposita contestazione di addebito. In mancanza di altro termine stabilito, il Concessionario ha tempo 30 giorni per formulare, tramite raccomandata a.r., le proprie controdeduzioni. L'Ente, nei successivi 60 giorni, provvede ad adottare gli eventuali provvedimenti.

L'Ente, a risoluzione contrattuale intervenuta, ha facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione al secondo concorrente in graduatoria.

Le parti potranno richiedere la risoluzione della concessione in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguirne le prestazioni previste, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna di esse.

Art. 20) PAGAMENTI

I corrispettivi stabiliti potranno essere trattenuti dal Concessionario dagli importi riscossi.

I corrispettivi stabiliti non sono suscettibili di aggiornamento durante tutto il periodo contrattuale.

I corrispettivi, convenuti ed accettati, rappresentano la copertura delle prestazioni, manutenzioni, ammortamento degli impianti, materiali di consumo, assicurazioni, rischio d'impresa e tutto quanto altro di pertinenza del presente capitolato, compreso l'utile d'impresa.

La ditta aggiudicataria non avrà null'altro a pretendere, oltre ai suddetti corrispettivi.

Art. 21) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Civitavecchia in sede civile e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in sede amministrativa. Resta esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 22) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti.